

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 167/1988 CONCERNENTE "SALUTE E SICUREZZA NELLE COSTRUZIONI". ANNO 2024.

In riferimento all'applicazione della Convenzione in esame nella legislazione e nella pratica, ad integrazione di quanto già comunicato con il precedente rapporto, elaborato nel 2015, si rappresenta quanto segue.

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"*, (di seguito T.U.), (All.1) costituisce il quadro normativo di riferimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente alle normative internazionali e comunitarie in materia ed è il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.

Di seguito le ulteriori disposizioni normative intervenute a modifica del citato decreto legislativo n. 81:

- il decreto – legge del 30 dicembre 2015, n. 210, (All.2) convertito con modificazioni dalla legge del 25 febbraio 2016, n. 21, nel modificare l'articolo 1, comma 3 della legge del 1° ottobre 2012, n. 177, ha disposto con l'articolo 4, comma 6, la modifica dell'articolo 91, comma 2-bis. Tale comma è stato, successivamente, integrato dal decreto – legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge del 29 aprile 2024, n. 56, che con l'articolo 29, comma 19, lettera b), ha disposto la modifica dell'articolo 90, comma 9, lettera b-bis). Ad oggi, dunque, l'articolo 91, comma 2-bis recita *"Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute"*.
- Il decreto – legge del 4 maggio 2023, n. 48, (All.3) convertito con modificazioni dalla legge del 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto, con l'articolo 14, comma 1, lettera h-bis), la modifica dell'articolo 98, comma 1, lettera b). La modifica in parola chiarisce ulteriormente la tipologia dei titoli di studio necessari per lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza. Pertanto, il testo attuale della lettera b) è il seguente *"laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel*

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni”;

- il decreto – legge del 21 ottobre 2021, n. 146 (All. 4) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto, con l'articolo 13, comma 1, lettera e-sexies, l'introduzione del comma 1.1 all'articolo 99, il quale dispone *“I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente”*.

- il decreto – legge del 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge del 25 febbraio 2016, n. 21, nel modificare l'articolo 1, comma 3 della legge del 1° ottobre 2012, n. 177 ha disposto, con l'articolo 4, comma 6, la modifica dell'articolo 100, comma 1 del decreto legislativo n. 81 in parola, inserendo uno specifico riferimento al ritrovamento degli ordigni bellici inesplosi *“Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV”*;

- il decreto – legge del 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge del 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto con l'articolo 4, comma 6 anche la modifica dell'articolo 104, comma 4-bis, stabilendo che le imprese aventi idoneità tecnico professionale per le attività di bonifica degli ordigni bellici inesplosi sono quelle iscritte nell'apposito albo presso il ministero della difesa.

In particolare, con riferimento alle norme attuative in materia di bonifica da ordigni bellici inesplosi, è stato emanato il decreto interministeriale dell'11 maggio 2015, n. 82 recante *“Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177”*. In seguito alla relativa emanazione, l'albo è stato costituito con l'inserimento di 60 imprese abilitate suddivise per diverse categorie e tipologie;

- il decreto – legge del 4 maggio 2023, n. 48 ha disposto, con l'articolo 14, comma 1, lettera b, la modifica dell'articolo 21, comma 1, lettera a), prevedendo l'obbligo di utilizzare idonee opere provvisorie *“utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”*;
- il decreto – legge del 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto, con l'articolo 13, comma 1, lettera d-ter), la modifica dell'articolo 19, comma 1, lettera a) e l'introduzione della lettera f-bis) all'articolo 19, comma 1. Con le citate modifiche il legislatore ha inteso circoscrivere e chiarire il ruolo e le funzioni del preposto per la sicurezza.
- Il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151, (All. 5) ha disposto, con l'articolo 20, comma 1, lettera c), la modifica dell'articolo 6, commi 1, 2, 5, 6, 8, lettere f) g) n) e n-quater). La modifica ha interessato la composizione della Commissione consultiva permanente in termini di numero e di partecipazione puntualizzando, inoltre, le funzioni della stessa. Infatti, a seguito della modifica introdotta la Commissione risulta composta da:
 - “a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;*
 - b) un rappresentante del Ministero della salute;*
 - c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;*
 - d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*
 - e) un rappresentante del Ministero dell'interno;*
 - f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;*
 - g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;*
 - h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;*
 - i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;*
 - l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;*
 - m) un rappresentante dell'ANMIL”.*

Articolo 1

Si conferma quanto comunicato in sede di precedente rapporto, tenuto conto delle sopra citate modifiche al Titolo IV – specifico per i lavori nelle costruzioni – del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 2

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

PARTE II. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Si precisa che la Commissione consultiva permanente opera attraverso comitati settoriali la cui costituzione è deliberata dalla Commissione stessa al fine di esaminare problematiche specifiche. La partecipazione ai vari comitati settoriali e il loro coordinamento è lasciato alla libera scelta dei componenti della Commissione, i quali possono farsi sostituire o coadiuvare da propri esperti in relazione al tema trattato.

In passato, per le varie finalità, sono stati costituiti ben 8 Comitati, tra i quali, a titolo esemplificativo e con riferimento alla domanda diretta che segue, si ricorda il comitato n. 8, avente il compito di fornire indicazioni tecniche in relazione al concetto di eccezionalità nell'ambito delle attività di sollevamento di persone, con mezzi non progettati a tale scopo.

Al citato comitato avevano partecipato anche i rappresentanti delle OO.SS. datoriali e dei lavoratori, i rappresentanti degli organi di vigilanza e le Amministrazioni pubbliche competenti in materia di sicurezza del prodotto e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si rappresenta che le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono consultate per il tramite della "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro" di cui all'articolo 6 del d.lgs. 81/08.

La Commissione rappresenta la sede in cui si realizza il confronto tra le Istituzioni nazionali e regionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati su tutti i più importanti temi in questo ambito, nel rispetto degli indirizzi definiti dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo.

Sulla base delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 la Commissione avente sede presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali è composta da 8 rappresentanti delle Amministrazioni centrali, da 8 rappresentanti delle Regioni, da 6 esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e 6 esperti designati dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale, da un rappresentante dell'ANMIL.

Le consultazioni in seno alla medesima Commissione avvengono attraverso un confronto ed una discussione sui singoli argomenti che di volta in volta vengono in rilievo.

La Commissione è stata ricostituita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 febbraio 2021 (All.6).

→ Domanda diretta Articolo 3

Per quanto concerne il meccanismo di consultazione, si fa riferimento al funzionamento della Commissione consultiva operante e, in particolare, a quello del comitato relativo alla approvazione delle **buone prassi in materia di salute e sicurezza**. In questo caso, l'iter di approvazione di una buona prassi è il seguente:

La Commissione trasmette al comitato tutta la documentazione inerente ad un caso peculiare da esaminare; il comitato procede alla relativa istruttoria e, nel caso di unanimità, restituisce un parere favorevole alla Commissione, la quale delibera l'adozione della suddetta buona prassi.

Tutti i documenti approvati dalla Commissione, per trasparenza e massima fruibilità, sono pubblicati in un'apposita area di libero accesso all'interno della sezione "*Sicurezza sul lavoro*" sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).

ARTICOLO 4

La valutazione dei rischi viene effettuata dal datore di lavoro mediante la redazione di uno specifico documento, denominato Documento di Valutazione del Rischio "DVR". Le attività di valutazione dei rischi e di elaborazione del DVR devono essere effettuate dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il Documento di Valutazione del Rischio rappresenta l'asse intorno al quale deve concentrarsi la pianificazione aziendale della prevenzione poiché è uno strumento organizzativo che consente di comprendere e razionalizzare i molteplici aspetti che

concorrono alla riduzione e/o al controllo dei fattori di rischio presente negli ambienti di lavoro.

La redazione di tale documento è, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d. lgs. 81/08, un obbligo del datore di lavoro non delegabile.

Come disposto dall'art. 28 del richiamato d. lgs. 81/08 il documento redatto a conclusione della valutazione deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici per cui è richiesta una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

In riferimento alla gestione della sicurezza nel settore delle costruzioni, il titolo IV prevede i seguenti documenti di pianificazione della sicurezza:

- **Il Piano Operativo per la Sicurezza (POS)**, definito dall'art 89 lettera h) del richiamato d.lgs.81/08 come il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del medesimo decreto;
- **Il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)**: è la relazione tecnica che va predisposta nell'ipotesi di cantieri nelle quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea che illustra e descrive le informazioni che caratterizzano l'opera da realizzare, una serie di prescrizioni, ovvero di indicazioni di carattere procedurale, organizzativo e comportamentale correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche dei processi lavorativi previsti, la stima dei costi della sicurezza e gli allegati del caso, quali grafici e/o diagrammi. Viene redatta dal Coordinatore per la progettazione su

incarico del committente, prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile. È regolamentato dall'art. 100 i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato XV del già menzionato decreto.

Con il D.I. del 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art.29, comma 5, del T.U., ai sensi dell'art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Il documento, approvato dalla Commissione, individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Nel documento sono comprese le procedure standardizzate che stabiliscono le istruzioni operative per la redazione del documento di valutazione dei rischi, definendo i singoli passaggi necessari. Allegata alla procedura è riportata una modulistica specifica di supporto alla redazione dei documenti.

In materia di bonifica da ordigni bellici inesplosi si segnala che, a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale dell'11 maggio 2015, n. 82 recante *“Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177”* l'albo delle imprese idonee specializzate in bonifica bellica sistematica è stato costituito presso il Ministero della difesa e vede l'inserimento di ben 60 imprese.

L'albo è suddiviso in tre categorie relative alla bonifica terrestre (B.TER.), alla bonifica subacquea (B.SUB.) ed alla bonifica subacquea oltre 40 metri (B.SUB.40). All'interno delle categorie, inoltre, vi sono otto fasce economiche, all'interno delle quali le imprese vengono distinte in relazione al fatturato e, quindi, alla tipologia dei lavori.

ARTICOLO 5

Con il D.I. 9 settembre 2014 (ex art. 104-bis3 del T.U.), sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).

L'utilizzo dei modelli semplificati non è obbligatorio, tuttavia questi ultimi, ferma restando l'integrale applicazione del titolo IV del T.U., forniscono ai committenti e ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di opere pubbliche e private una valida linea guida di standardizzazione delle procedure, dando seguito a quanto previsto dall'articolo 5 della Convenzione sullo sviluppo di direttive pratiche e sulla standardizzazione.

Di seguito si elencano gli standard di riferimento più importanti relativi all'applicazione dell'art.5.

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «**Norme tecniche per le costruzioni**» (All. 7)
- **Codice di comportamento** delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. Rev.2022 - divenuta efficace il 1° aprile 2022 sulla base della comunicazione del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni, Prot. n° m_dg.DAG.04/04/2022.0074482. U del 4 aprile 2022.
- Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Protezione Civile – Indicazioni operative per la gestione delle macerie a seguito di evento sismico.
- UNI ISO 31000:2018 “Gestione del rischio. Linee guida”.
- UNI 11865:2022 “Linea guida per l'integrazione della gestione del rischio nella governance e nelle attività operative di un'organizzazione in accordo alla UNI ISO 31000, con particolare riferimento ai sistemi di gestione basati sulle norme ISO che seguono la struttura di alto livello (HLS)”.
- UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile.
- UNI EN ISO 45001:2023 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso”.
- UNI/PdR 49:2018 - Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni: Linee guida all'applicazione del modello di responsabilità sociale UNI ISO 26000.
- UNI 11337 (tutta la serie) Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni.
- UNI/PdR 78:2020 Requisiti per la valutazione di conformità alla UNI 11337-7:2018 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”.
- UNI/PdR 13.0.:2019 – Sostenibilità ambientale nelle costruzioni – Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità – Inquadramento generale e principi metodologici.
- UNI 11751-1:2019 – Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG -SSL) – Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili di ingegneria civile.
- UNI/PdR 75:2020 - Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare.
- UNI EN 15978:2011 Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della prestazione ambientale degli edifici - Metodo di calcolo.

- UNI 10722-1:2007 Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni- Parte 1: Principi, criteri generali e terminologia.

ARTICOLO 6

Ai sensi della normativa nazionale, d.lgs. n. 81/2008, i lavoratori costituiscono parte attiva nel processo di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale partecipazione si esercita, in primo luogo, attraverso gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti che devono, secondo l'art. 18, comma 1, lett. n), *“consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (nominato secondo quanto previsto dall'articolo 47 del medesimo decreto), l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute”*.

La cooperazione tra il datore di lavoro e il lavoratore è assicurata dal d. lgs. 81/08 mediante le figure del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLs) del Responsabile e dell'Addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP), del medico competente, del preposto e degli addetti alle emergenze.

Il RLS è persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs.81/08 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Qualora non si proceda alle elezioni previste dai precedenti commi, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in base alla definizione contenuta nel d.lgs. 81/08 è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del medesimo decreto, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi mentre l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione è colui che aiuta il Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione (RSPP) a svolgere le attività che riguardano la sicurezza dell'azienda. (art. 2, comma 1, lettera f) e lettera g).

Il Medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dallo stesso d. lgs. 81/08 che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi. Viene nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal citato decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.

Il medico competente, ha inoltre, il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro; visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l'anno, per valutare l'assenza di rischi ambientali; istituire e custodire, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale e infine trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. (art. 40, d. lgs. 81/08, all. 3B).

Il Preposto secondo la definizione del d.lgs. 81/08 è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Alla luce delle recenti modifiche apportate dal decreto-legge n.146/2021 (convertito con modificazione con la legge n. 215/2021) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Gli Addetti alle emergenze sono dei lavoratori a cui viene affidato il compito, ai sensi degli articoli 18 e 43 del d. lgs. 81/08, di occuparsi di mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a gestire le situazioni di emergenza. Gli Addetti alle emergenze sono gli Addetti Antincendio ed Evacuazione e gli Addetti al Primo Soccorso.

Il Titolo IV del d.lgs. 81/08 individua alcune specifiche figure in riferimento ai cantieri temporanei o mobili caratterizzati dalla presenza di più imprese esecutrici, anche se quest'ultime non si trovano a svolgere il lavoro contemporaneamente.

Si tratta del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) definiti rispettivamente dall'art. 89, co. 1, lettere e) ed f) come il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 e il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92.

I requisiti professionali per svolgere le funzioni di CSP e di CSE sono individuati all'art. 98 e sono riconducibili ai titoli di studio (Lauree magistrali, Triennali e diplomi), all'esperienza documentata nel settore delle costruzioni (edilizia) e all'attestato del Corso per Coordinatore della Sicurezza con verifica finale dell'apprendimento.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ai sensi dell'art. 90, co. 3 viene nominato nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea¹. La nomina da parte del committente o del responsabile dei lavori deve essere fatta contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione e deve ricadere su un soggetto in possesso dei requisiti professionali previsti all'articolo 98 del d.lgs. 81/08. Svolge i compiti individuati all'art. 91 di seguito riportati:

- redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI.

Un altro compito attribuito dall'articolo 91 al CSP è coordinare l'applicazione dei principi e delle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, e all'atto della previsione della durata dei lavori.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi dell'art. 90, commi 4 e 52 viene nominato quando in cantiere è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici o lavoratori autonomi. ovvero in presenza di cantieri che inizialmente sono stati affidati ad una sola impresa, a cui poi si sono aggiunte altre imprese per eseguire alcune tipologie di lavori o parte di esse.

Il CSE svolge i compiti individuati all'art. 92 di seguito riportati:

- verificare l'applicazione delle disposizioni del PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- verificare l'idoneità del POS assicurandone la coerenza con quanto contenuto nel PSC e nel fascicolo dell'opera;
- organizzare attività di cooperazione, coordinamento e reciproca informazione tra i datori di lavoro delle ditte esecutrici (compresi i lavoratori autonomi);
- verificare l'attuazione di quanto stabilito negli accordi tra le parti sociali, realizzando l'attività di coordinamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori eventuali inadempienze agli articoli 94, 95, 96 e 97 da parte delle aziende esecutrici.
- sospendere l'esecuzione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente fino al ripristino della situazione iniziale di sicurezza.

Si sottolinea che in base all'art. 93, comma 2, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).

Infine, gli obblighi dei lavoratori sono sanciti dall'art. 20 che, al comma 1, stabilisce che *“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”*.

ARTICOLO 7

La legislazione nazionale prevede che i datori di lavoro e i lavoratori autonomi siano tenuti a rispettare le misure prescritte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

ARTICOLO 8

Secondo quanto previsto dall'art. 90, del d.lgs. 81/2008 quando nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE). La nomina del CSE si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Gli obblighi del coordinatore sono esplicitati dall'art. 91, che dispone che durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica;

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 11.

Gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono invece sanciti dall'art. 92 del d. lgs. n. 81/2008.

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è obbligatorio per i cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di 2 o più imprese ed è regolato dall'articolo 100 e dall'Allegato XV del d. lgs. n. 81/2008.

Con riferimento agli obblighi in capo ai datori di lavoro che intraprendono contemporaneamente lavori in un cantiere si richiamano i seguenti articoli:

art. 95" Misure generali di tutela "che individua gli obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici".

art. 96 "Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti".

art. 97 "Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria".

ARTICOLO 9

Di seguito si elencano le principali disposizioni legislative di riferimento e si rimanda inoltre alla risposta di cui all'articolo 8.

- D.lgs. 81/08 art.26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" comma 3 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza".
- Decreto interministeriale 9 settembre 2014 (All.8) Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).
- UNI/PdR 49:2018 - Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni: Linee guida all'applicazione del modello di responsabilità sociale UNI ISO 26000.
- UNI/PdR 13.0.:2019 – Sostenibilità ambientale nelle costruzioni – Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità – Inquadramento generale e principi metodologici.
- UNI 11751-1:2019 – Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e
- Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG -SSL) – Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile.
- UNI/PdR 78:2020 Requisiti per la valutazione di conformità alla UNI 11337-7:2018 "Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa".
- UNI/PdR 78:2020 Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare.
- UNI EN 15978:2011 Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della prestazione ambientale degli edifici - Metodo di calcolo.
- UNI 10722-1:2007 Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni- Parte 1: Principi, criteri generali e terminologia.

ARTICOLO 10

In riferimento al diritto e dovere dei lavoratori di contribuire alla sicurezza sul lavoro, il sistema prevenzionistico di cui al d. lgs. 81/08 mette in risalto il ruolo attivo del lavoratore e la sua partecipazione come persona direttamente impegnata nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il lavoratore non è soltanto un beneficiario delle norme prevenzionistiche, ma anche destinatario di una serie di obblighi in quanto direttamente inserito nell'organizzazione del lavoro: la sicurezza, infatti, si ottiene con il contributo di tutti coloro che operano sui luoghi di lavoro in proporzione alle possibilità e alle competenze di ciascuno.

Si richiama in proposito il comma 1 dell'art. 20 del citato decreto secondo cui "ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".

Per quanto attiene invece alla misura in cui i pareri espressi dai lavoratori sui processi di lavoro incidano sulla sicurezza e sulla salute si sottolinea che il d.lgs. 81/08 prevede la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione della sicurezza, attraverso la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) definito dal citato decreto la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Tale figura ha il compito di collaborare con il datore di lavoro e il RSPP per l'attuazione delle politiche di sicurezza e per promuovere una cultura della sicurezza tra i lavoratori.

La sua istituzione ha due principali obiettivi:

1. la consultazione e la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione della sicurezza, per raggiungere i massimi livelli di lavoro sicuro possibile;
2. contribuire e collaborare nelle scelte delle misure di prevenzione e protezione.

Le sue attribuzioni sono richiamate all'art. 50 del d.lgs. 81/08.

Nel settore edile la consultazione dei rappresentanti per la sicurezza è prevista dall'art. 102 del d.lgs. 81/08 secondo cui "Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo."

ARTICOLO 11

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto 2015 che richiama quanto già indicato nel rapporto del 2010: ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 81/2008, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, e sul lavoratore stesso ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Inoltre, i lavoratori devono contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale, utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le

miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza, utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione, segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori, partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro e sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

ARTICOLO 12

L'art. 44 del d.lgs. 81/08 statuisce che Il lavoratore “in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza”

Il datore di lavoro programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro. In tale contesto si segnala il potere attribuito alla figura del *preposto* dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215. Il citato decreto ha modificato la norma l'art. 19, comma 1, lettera a) e ha introdotto la lettera f-bis) che attribuisce al preposto in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, il potere di interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

ARTICOLO 13

“SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”.

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 14

“PONTEGGI E SCALE”

Di seguito i riferimenti legislativi relativi all'ispezione dei ponteggi.

- D.lgs. n.81 - Allegato XIX - VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI
- D.lgs. n.81 - Allegato XX -

A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI

B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE

Nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l'ambiente di lavoro, l'utilizzo conforme all'autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso.

In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate le istruzioni di cui al **d.lgs. n.81/08 Allegati XIX e XX**, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che l'utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante l'uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del sistema ridurre la sicurezza dei lavoratori. In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche che l'utilizzatore deve comunque eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e a tubi giunti. L'ultima parte, infine, elenca le verifiche da effettuarsi durante l'uso delle attrezzature in argomento.

D.lgs. 81/08:

• TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE II DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisoriale.

• ALLEGATO XIX

SEZIONE V PONTEGGI FISSI

ART. 137 - Manutenzione e revisione

SEZIONE IV PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISORIALI

SEZIONE VI PONTEGGI MOVIBILI

• **TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

ALLEGATO V Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione.

PARTE II PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE.

ALLEGATO VI DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.

ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)

ALLEGATO XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.

ALLEGATO XVIII VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI.

ALLEGATO XIX VERIFICHE DI SICUREZZA DEI **PONTEGGI METALLICI FISSI**.

ALLEGATO XX COSTRUZIONE E IMPIEGO DI **SCALE PORTATILI**.

ALLEGATO XXII CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.

- Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del d.lgs. 81/08.

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

- DECRETO 9 marzo 2023 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 gennaio 2018, recante: «Aggiornamento delle "norme tecniche per le costruzioni"». (All.9)

RETI DI OPERE PROVVISORIALI

1. UNI EN 1263-1 Attrezzature provvisorie di lavoro – Reti di sicurezza – Parte 1: Requisiti di sicurezza, metodi di prova;

2. UNI EN 1263-2 Attrezzature provvisionali di lavoro – Reti di sicurezza – Parte 2: Requisiti di sicurezza per i limiti di posizionamento;
3. UNI 11808-1 Attrezzature provvisionali – Reti di sicurezza di piccole dimensioni con fune sul bordo – Parte 1: Reti con lato corto da 3 m a 5 m – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo;
4. UNI 11808-2 Attrezzature provvisionali – Reti di sicurezza di piccole dimensioni con fune sul bordo – Parte 2: Reti rettangolari con lato corto da 2 m a 3 m – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo;
5. UNI CEI EN ISO/IEC 17024 Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone;
6. CEN Guide 14 Common policy guidance for addressing standardisation on qualification of professions and personnel.

ARTICOLO 15

“ATTREZZATURE E ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO”

→ Domanda diretta Articolo 15

Con riferimento alla richiesta di chiarimento circa il concetto di “casi eccezionali” utilizzato nel decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, si rappresenta quanto segue.

L' Allegato VI del citato decreto, detta le “Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro” ed al punto 3.1.4 prevede che *“il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine” e, ancora, “a titolo eccezionale possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo”*

Il concetto di “titolo eccezionale”, peraltro già presente nella normativa italiana in base alle disposizioni del decreto legislativo del 25 novembre 1996, n. 626, è stato chiarito con la circolare n. 3326 del 10 febbraio 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha ufficializzato le indicazioni in materia della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Secondo tale circolare, infatti, si intende “eccezionale” l'utilizzo per il sollevamento di attrezzature non destinate a questa mansione solo e soltanto se:

- si operi in situazioni di emergenza;
- si svolgano attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;

- per l'effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo, le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscano maggiori condizioni di sicurezza.

La circolare conclude, poi, che *“Le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre”*.

Di seguito i riferimenti alla legislazione vigente.

- **D.lgs. 81/2008 - ALLEGATO V - SCHEDE**

- **D.lgs. 81/2008 - ALLEGATO V**

Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione.

PARTE I Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.

PARTE II Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche

D.lgs. 81/2008 Allegato VI - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro

- D.lgs. 81/2008 Allegato VII - Verifiche di attrezzature
- UNI ISO 9927-1:2013 Ispezioni sugli apparecchi di sollevamento – Gru
- EN 12999:2011+A1:2012 - gru caricatori
- EN 13000:2010+A1:2014 Gru mobili
- EN 15011:2011+A1:2014 - GRU A PONTE E A CAVALLETTO
- EN 14439:2006+A2:2009 - GRU A TORRE
- EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010 - ARGANI E PARANCHI MOTORIZZATI - PARTE 2:
PARANCHI MOTORIZZATI
- EN 15746-2:2010+A1:2011 - MACCHINE STRADA-ROTAIA ED EQUIPAGGIAMENTI ASSOCIATI
- EN ISO 3691-1:2015 - CARRELLI INDUSTRIALI MOTORIZZATI
- EN ISO 3691-1:2015/AC:2016

- EN 16307-1:2013+A1:2015

L'articolo 8 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall' articolo 13, comma 1, lett. b), n. 1) del decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, stabilisce che *"È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro...omissis..."*.

Il SINP è un sistema informativo diretto ad orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e a programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

ARTICOLO 16

"MEZZI DI TRASPORTO, MOVIMENTO TERRA E MOVIMENTAZIONE MATERIALI".

Di seguito i riferimenti legislativi:

D.lgs. 81/2008:

- TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, c. 5, 7-bis, 7-ter, 12, 13, 14

- TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

- **TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento

- **Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro**” concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 17

“IMPIANTI, MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

Di seguito i riferimenti legislativi

D.lgs. 81/2008

- **TITOLO I - PRINCIPI COMUNI**

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti c. 5, 7-bis, 7-ter, 12, 13, 14

- **TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento.

ARTICOLO 18

“LAVORI IN QUOTA COMPRESI I TETTI”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 19

“SCAVI, POZZI, STERRAMENTI, LAVORI SOTTERRANEI E GALLERIE”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 20

“PARATOIE E CASSONI”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto 2015 che richiama quanto già indicato nel rapporto del 2010: ai sensi dell'art. 149 del d. lgs. n. 81/2008 le paratoie e cassoni devono essere:

- a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
- b) provvisti dall'attrezzatura adeguata a consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

Inoltre, la costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto e il datore di lavoro deve assicurare ad intervalli regolari che vengano ispezionati.

ARTICOLO 21

“LAVORI IN ARIA COMPRESSA”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto 2015 che richiama quanto già indicato nel rapporto del 2010: in base all'art. 34 del DPR 321/1956 il datore di lavoro deve far visitare da un medico competente i lavoratori prima che essi siano destinati al lavoro in aria compressa ed immediatamente dopo la prima compressione, onde accertare la loro idoneità fisica.

Le visite ai lavoratori devono essere ripetute ad intervalli bimestrali, i quali sono ridotti ad un mese quando la pressione supera le 1,5 atmosfere ed a 15 giorni quando supera le 2,5 atmosfere. L'attività di supervisione è prevista dagli artt. 10, comma 1, lett. c, 27, comma 3 e 28, ultimo comma e 30, secondo comma del medesimo decreto.

ARTICOLO 22

“STRUTTURE E CASSEFORME”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 23

“LAVORO SULL’ACQUA”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 24

“DEMOLIZIONE”

Di seguito i riferimenti legislativi:

D.lgs. 81/08

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE VIII - DEMOLIZIONI

Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture

Articolo 151 - Ordine delle demolizioni

Articolo 152 - Misure di sicurezza

Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione

Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento

Articolo 156 - Verifiche

Decreto del Capo Dipartimento n. 4353 del 13 dicembre 2023 - Indicazioni Operative per la
“Gestione delle macerie a seguito di evento sismico”(All.10)

Pdr 75:2020 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione Civile -
Indicazioni operative per la gestione delle macerie a seguito di evento sismico.

ARTICOLO 25

“ILLUMINAZIONE”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 26

“ELETTRICITA’ ”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 27

“ESPLOSIVI”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 28

“RISCHI PER LA SALUTE”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto ribadendo che, in merito al punto 3 dell’articolo 28 della Convenzione, il riferimento è il DPR 14 settembre 2011 n. 177 *“Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma 22 dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*. Si evidenzia, tuttavia, che **nell’ambito dei cantieri edili**, la legge di conversione n. 56/2024 del DL n. 19/2024 art. 29, comma 19,(All.11) ha apportato importanti modifiche, sostituendo integralmente l’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 e introducendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che vogliono operare nei cantieri temporanei e mobili, come definiti dall’art. 89 del d.lgs. n. 81/2008.

- Pertanto, a decorrere dal **1° ottobre 2024**, le aziende e i lavoratori autonomi che intendono operare nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso di un titolo abilitante:
- Patente a crediti

ovvero

- Attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III

Documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese di origine (per le imprese o lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato diverso dall'Italia) e, nel caso di Stato terzo, documento riconosciuto secondo la legge italiana.

Sono esclusi dal possesso della patente coloro che, pur operando nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Pertanto, l'unico sistema di qualificazione delle imprese in materia di salute e sicurezza, attualmente, è la patente a crediti. È possibile allargare il suddetto sistema anche ad altri ambiti di attività individuati con un apposito decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

La patente a crediti viene rilasciata, in formato digitale, previa richiesta dell'interessato, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con un punteggio iniziale di 30 crediti. I requisiti per ottenere la patente a crediti, da presentare mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, sono:

- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi prescritti dal d.lgs. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le imprese e i lavoratori autonomi, al fine di operare nei cantieri, devono avere la dotazione di crediti iniziali pari ad almeno quindici.

Con decreto del Ministro del lavoro, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di ulteriori crediti rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

L'organo di vigilanza, durante lo svolgimento dell'attività ispettiva, verificherà la veridicità delle autodichiarazioni rilasciate dall'impresa o dal lavoratore autonomo in merito ai requisiti per la titolarità della patente a punti.

ARTICOLO 29

“PRECAUZIONI ANTINCENDIO”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 30

“ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INDUMENTI PROTETTIVI”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 31

“PRONTO SOCCORSO”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 32

“BENESSERE”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 33

“INFORMAZIONE E FORMAZIONE”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 34

“DENUNCIA DI INFORTUNI E MALATTIE”

Rispetto a quanto comunicato nel precedente rapporto si ribadisce che:

In caso di infortunio sul lavoro:

Il lavoratore ha l'obbligo:

- di informare immediatamente il proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli sia capitato, anche se di lieve entità, altrimenti perde il diritto all'indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio;

- di comunicare subito al datore di lavoro i riferimenti del primo certificato medico (numero identificativo, data di rilascio ed eventuale periodo di prognosi) e dei certificati successivi.

Il datore di lavoro, entro due giorni da quando riceve dal lavoratore i dati di riferimento del certificato (numero identificativo, data di rilascio ed eventuale periodo di prognosi), ha l'obbligo di inviare telematicamente all'Inail, ai soli fini statistico/informativi la comunicazione dei dati dell'infortunio se la certificazione medica riporta una prognosi di almeno un giorno (escluso quello dell'infortunio).

Il servizio online è disponibile al datore di lavoro registrato ai Servizi Online Inail, dopo autenticazione, e consente di inserire tutti i dati necessari all'Istituto per archiviare la pratica (i dati del datore di lavoro, i dati personali e lavorativi del proprio dipendente, la descrizione dell'infortunio, i dati del certificato medico).

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/comunicazione-infortunio.html>

Il datore di lavoro ha l'obbligo di inviare telematicamente all'Inail, entro due giorni da quando riceve dal lavoratore i dati di riferimento del certificato (numero identificativo, data di rilascio ed eventuale periodo di prognosi), la denuncia di infortunio ai fini assicurativi in caso di infortuni con conseguenze superiori ai tre giorni di prognosi (escluso quello dell'infortunio).

Il servizio online consente all'utente registrato ai Servizi Online Inail la compilazione di tutti i dati necessari all'Istituto per avviare e istruire la pratica (i dati del datore di lavoro, i dati personali, lavorativi e retributivi del proprio dipendente, la descrizione dell'infortunio, i dati del certificato medico, gli eventuali testimoni e veicoli a motore coinvolti nell'infortunio).

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia nei termini e con le modalità di legge. Con l'invio telematico della denuncia di infortunio dal 2016 è assolto il precedente obbligo del datore di lavoro di denunciare l'infortunio all'autorità di Pubblica Sicurezza, provvedendo l'Inail ad inoltrare ad essa gli infortuni mortali oppure con prognosi riservata o superiore a trenta giorni.

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-lavoro/datore-di-lavoro/denuncia-di-infortunio.html> Apre in una nuova scheda

In caso di malattia professionale

Il lavoratore ha l'obbligo:

- di denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa, altrimenti perde il diritto all'indennizzo per il tempo antecedente la denuncia;
- di comunicare al datore di lavoro i riferimenti del primo certificato medico (numero identificativo, data di rilascio) e dei certificati successivi.

Il datore di lavoro, indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso, ha l'obbligo di inviare telematicamente all'Inail, entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto dal lavoratore i dati di riferimento del certificato (numero identificativo, data di rilascio) la denuncia di malattia professionale o di silicosi/asbestosi. Il datore di lavoro che provveda alla trasmissione della denuncia di malattia professionale per via telematica è sollevato dall'onere di invio contestuale del certificato medico; l'Inail deve richiederne l'invio al datore di lavoro nella sola ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore. In caso di lavoratori cessati dal servizio o ex dipendenti di aziende cessate è consentita la trasmissione via PEC del modulo 101 Prestampato da parte dei datori di lavoro che si trovino nella impossibilità di fornire le informazioni, entro i termini previsti. Il servizio online è disponibile al datore di lavoro registrato ai Servizi Online Inail, dopo autenticazione, e consente di inserire tutti i dati necessari all'Istituto per avviare e istruire la pratica (i dati del datore di lavoro, i dati personali e lavorativi del proprio dipendente, la descrizione della malattia e i dati del certificato medico).

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/malattia-professionale/datore-di-lavoro.html> Apre in una nuova scheda

I certificati medici di infortunio e di malattia professionale pervengono telematicamente all'INAIL. Il datore di lavoro può consultare i dati del certificato medico utilizzando il servizio online "Ricerca certificati medici" effettuandone la ricerca tramite i suddetti riferimenti.

<https://www.inail.it/cs/internet/servizi-per-te/datore-di-lavoro/ricerca-certificati-medici.html>

ARTICOLO 35

In merito alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il DL 21 ottobre 2021 n. 146, modificando l'articolo 13 del d.lgs. 81/2008, attribuisce piena competenza all'Ispettorato Nazionale del Lavoro che opera coordinandosi con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio (ASL).

In particolare, la vigilanza è esercitata nel rispetto delle indicazioni del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsto dall'art. 5 e dai Comitati regionali di coordinamento previsti all'art. 7 del d.lgs. n. 81/2008.

In riferimento all'anno 2023, si riportano i dati dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, compreso il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro (CC) in merito al settore dell'edilizia, sono state riscontrate 10.025 violazioni prevenzionistiche.

Le violazioni maggiormente riscontrate riguardano i rischi di caduta dall'alto con il 21,39%, seguiti dalle violazioni in merito agli obblighi dei coordinatori e dei committenti con il 4,22%, agli obblighi di formazione e informazione con il 17,93%, alla valutazione dei rischi/POS/PSC/DUVRI con il 7,73%, alla sorveglianza sanitaria con il 19,64%, a rischi elettrici, attrezzature, macchine e DPI pari al 6,55%, a rischi di investimento e seppellimento con il 1,24%; le violazioni riferite ad altri rischi corrispondono al 19,64%.

→ Domanda diretta Articolo 35

In ragione delle modifiche apportate dal Decreto Legge 146/2021, è stata nuovamente attribuita all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che la esercita coordinandosi con i relativi servizi delle ASL, la competenza ad esercitare l'azione ispettiva in materia di salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro, con modificazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 81/2008, secondo cui *“la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano”*.

L'attività di controllo e vigilanza prevede l'effettuazione di sopralluoghi ispettivi al fine di:

- *individuare ed accertare la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori;*
- *di verificare l'adozione delle cautele necessarie e di promuovere, in caso di carenze in tema di igiene e sicurezza del lavoro, l'attuazione di misure di prevenzione e protezione in modo da eliminare o ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali;*
- *in caso di infortuni e malattie professionali, individuare le cause e determinare eventuali responsabilità.*

Gli ispettori del lavoro hanno i seguenti poteri:

- Potere di accesso (art. 8, comma 2, DPR 520/1955)
- Potere di prescrizione (art. 20, d.lgs. n. 758/1994)
- Potere di estinzione agevolata degli illeciti amministrativi (art. 301 bis, d.lgs. n. 81/2008)
- Potere di disposizione (art. 10, DPR 520/1955)

- Sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14, d.lgs. n. 81/2008)
- Sequestro (artt. 354 e 355 c.p.p.)
- Interrogatorio del personale

Inoltre, gli ispettori del lavoro nell'esercizio "nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria" (art. 8, DPR 520/1955).

L'indagine ispettiva è preceduta da una fase preparatoria, attraverso l'analisi delle notifiche preliminari o degli eventuali esposti circostanziati pervenuti oppure viene effettuata a vista.

L'ispettore, facendo riferimento alle ispezioni nel settore edile, si reca presso il cantiere oggetto di indagine e avvia l'ispezione identificando in primis le lavorazioni in corso e le aziende presenti. Individuate le aziende, provvede ad esaminare la documentazione che deve essere presente sul luogo di lavoro e chiede di interloquire con i datori di lavoro delle aziende ispezionate e con quelli non presenti ma passibili di sanzioni.

Acquisisce, se necessario, le dichiarazioni rese dai lavoratori. Inoltre, qualora nominato, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene coinvolto nell'ispezione ed informato di tutte le eventuali non conformità rilevate.

Le ispezioni del lavoro si concludono con un verbale. In assenza di prescrizione obbligatoria e qualora non si proceda con richieste documentali, il verbale potrà limitarsi a contenere l'indicazione dell'attività svolta e delle eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro. Viceversa, in presenza di illeciti l'ispettore del lavoro redigerà apposito verbale di prescrizione o verbale amministrativo. Una copia verrà lasciata al datore di lavoro.

Infine, per garantire adeguate ispezioni su tutto il territorio italiano, per far fronte anche all'ampliamento delle competenze dell'Ispettorato in materia di salute e sicurezza (alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021), nel corso del 2023 l'INL ha incrementato la consistenza numerica del personale ispettivo con l'assunzione di ispettori tecnici, i quali, nell'anno 2023, sono stati impegnati in attività formative e di affiancamento ad unità ispettive con maggiore esperienza professionale.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato. (All.12).

ALLEGATI

1. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”*,
2. Decreto-legge del 30 dicembre 2015, n. 210.
3. Decreto-legge del 4 maggio 2023 n. 48.
4. Decreto-legge del 21 ottobre 2021 n. 146.
5. Dlgs. del 14 settembre 2015 n. 151.
6. Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2021 *“Ricostituzione commissione consultiva permanente salute e sicurezza”*.
7. Decreto ministero infrastrutture e trasporti del 17 gennaio 2018.
8. Decreto interministeriale del 9 settembre 2014.
9. Decreto del 9 marzo 2023.
10. Decreto del Capo Dipartimento del 13 dicembre 2023.
11. Decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19.
12. Elenco Organizzazioni datoriali e sindacali.